

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 151/CGF

(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 95/CGF – RIUNIONE DEL 18 NOVEMBRE 2010

I° Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. VULCANO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 22.9.2013 SEGUITO GARA SPORTING TERRANOVA/CRUCOLESE DEL 19.9.2010** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 35 del 14.10.2010)

Con atto, spedito in data 28.10.2010, il signor Vulcano Francesco, allenatore della società U.S. Crucolese A.S.D. proponeva ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Calabria della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 14.10.2010 del predetto Comitato Regionale) con la quale era stato parzialmente accolto il reclamo, proposto dalla predetta società avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria che aveva irrogato le seguenti sanzioni: 1) punizione della perdita della gara Sporting Terranova/Crucolese del 19.9.2010 con il punteggio 0-3; 2) penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 1.000,00; 3) squalifica dell'allenatore Vulcano Francesco fino al 22.9.2015; 4) squalifica del calciatore Vulcano Antonio fino al 22.9.2011.

Il ricorso in epigrafe, il cui argomento risulta, peraltro, assai confuso, si appalesa manifestamente inammissibile, non venendo in rilievo nessuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 39 C.G.S. ed, in particolare, quella di cui alla lett. e) della prefata norma, espressamente invocata dal ricorrente.

L'art. 39 C.G.S., come noto, prevede che le decisioni, adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale....."e) *se nel precedente procedimento è stato commesso dall'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa*".

Trattasi di disposizione che costituisce, nell'ambito dell'ordinamento federale, l'omologo di quella contenuta nell'art. 395, n. 4 c.p.c.; con riferimento a quest'ultima norma, la giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, ha affermato che l'art. 395, n. 4 c.p.c. "*non è applicabile, ove il fatto invocato sia stato ben conosciuto dal giudice d'appello, che sul punto si sia specificamente pronunciato*" (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. VI, 2 settembre 2002, n. 4399).

Orbene, nel caso che ci occupa, le doglianze, formulate dal ricorrente si riferiscono a fatti (spinta all'arbitro e calcio all'anca sinistra dello stesso) che la Commissione Disciplinare Territoriale ha preso espressamente in considerazione e che ha, quindi, tenuto in debito conto ai fini della propria decisione.

Peraltro, lo stesso ricorrente risulta cosciente della manifesta insussistenza, nel caso che ci occupa, del presupposto revocatorio di cui all'art. 39, lett. e) C.G.S. atteso che lo stesso ha chiesto, in via subordinata, *“una ulteriore e sensibile riduzione della squalifica”*; una richiesta, quest'ultima, che rende palese come il ricorso in epigrafe risulti finalizzato ad ottenere da questa Corte un inammissibile terzo grado di giudizio.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal sig. Vulcano Francesco.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.700,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SANSEPOLCRO/VOLUNTAS SPOLETO DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 3.11.2010)

Il provvedimento indicato in epigrafe era stato adottato *“per avere proprii sostenitori in campo avverso rivolto agli ufficiali di gara espressioni gravemente ingiuriose e minacciose, tentando anche di colpire uno degli assistenti arbitrali con un pallone”*.

La società ricorrente chiede una riduzione della entità della condanna pecuniaria, sostenendo che solo una sparuta rappresentanza dei propri tifosi aveva verbalmente offeso il giudice di linea ed inoltre che non c'era stato alcun tentativo di colpire con un pallone uno degli assistenti arbitrali, in quanto il pallone stesso, uscito per un fallo laterale e finito in una gradinata, era stato prontamente rimandato in campo da un tifoso e non era caduto nei pressi dell'assistente in questione.

Le doglianze di cui sopra non appaiono suffragate da alcun elemento di prova e risultano contraddette, in particolare, dal rapporto dell'assistente arbitrale stesso, il quale ha precisato testualmente il contenuto delle gravi espressioni oltraggiose ricevute, nonché delle minacce proferite nei confronti suoi e dell'arbitro da parte di un gruppo di circa venti persone, confermando altresì l'aggressione con una pallonata, che era riuscito ad evitare unicamente in quanto tempestivamente scansatosi. Ed è appena il caso di ricordare che non sussiste al riguardo alcun possibile motivo di dubbio, considerata la peculiare efficacia probatoria attribuita ai rapporti degli assistenti arbitrali, come dell'arbitro, dall'art. 35, 1.1, C.G.S.. Cosicché la misura della condanna appare senz'altro meritevole di conferma, tanto più che nella fattispecie non si era adeguatamente tenuto conto delle riprovevoli invettive di stampo razzista rivolte nei confronti di un giocatore della squadra dello Spoleto, Fabrizio Dos Santos Ferriera, e menzionate nei rapporti dell'arbitro e dell'altro assistente arbitrale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.D. Voluntas Calcio Spoleto di Spoleto (Perugia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO POL. GAETA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 9.5.2011 INFLITTA AL SIG. LA SERRA ANTONIO SEGUITO GARA ARZANESE/GAETA DEL 24.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 27.10.2010)

Il provvedimento indicato in epigrafe era stato adottato con riferimento al fatto che il predetto vice allenatore, avvicinato al direttore di gara in procinto di effettuare la formalità del fair-play, aveva rivolto espressioni gravemente offensive all'indirizzo degli ufficiali di gara e contemporaneamente aggredito l'arbitro con uno schiaffo alla nuca cagionandogli una momentanea sensazione dolorifica; e che, bloccato da alcuni componenti della sua squadra, aveva poi continuato a minacciare ed inveire nei confronti dello stesso ufficiale di gara.

La difesa della società ricorrente sostiene, invece, che le parole proferite dal La Serra si sarebbero limitate alla frase *“siete vergognosi ci avete rovinato la partita”* ed inoltre che, in luogo

di uno scappellotto all'arbitro, si sarebbe trattato di una semplice bussata alla spalla di uno dei collaboratori di linea per chiedergli "non hai visto niente nemmeno tu?".

Senonchè questa versione dei fatti appare in netto ed insuperabile contrasto prima di tutto con il rapporto arbitrale, che testualmente riferisce che il vece allenatore aveva colpito con una violenta manata alla nuca l'assistente arbitrale, ed aggiunge che nello stesso tempo il predetto lo aveva insultato continuando poi anche successivamente nel medesimo oltraggioso contegno verbale. La vicenda risulta, inoltre, nettamente confermata nel suo integrale svolgimento dal predetto assistente il quale ha modo altresì di precisare il contenuto e la portata delle offese pronunciate nell'occasione e rivolte alla intera terna arbitrale. Del resto, la gravità dell'episodio risulta anche in maniera indubbia dal fatto che solo l'intervento di alcuni compagni di squadra riusciva ad allontanare il la Serra e a porre termine alla deplorable vicenda.

Sulla fondatezza della condanna non sussiste, quindi, alcun possibile motivi di dubbio, tenuto conto anche della efficacia probatoria che l'art. 35.1.1. C.G.S. attribuisce ai rapporti dell'arbitro e degli assistenti. Semmai l'unica inesattezza che peraltro non inficia, come tale la validità e la fondatezza della squalifica consiste nell'evidente *lapsus* nel quale la decisione in esame incorre, riferendo alla persona dell'arbitro anziché a quella dell'assistente l'aggressione fisica subita. Che anzi, ad una maggiore e più approfondita analisi della intera vicenda, vi sarebbe semmai da osservare che non appare adeguatamente valutata in tutta la sua interezza la illiceità della condotta posta in essere dal soggetto condannato, trattandosi del cumulo di due distinte manifestazione illecite, la seconda delle quali – quella, cioè, verbale e non fisica – era stata commessa nei confronti dell'intero collegio arbitrale e quindi con una più estesa intensità offensiva dal punto di vista soggettivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Gaeta s.r.l. di Gaeta (Latina).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Alfonso Celotto, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO A.S.D. BATTIPAGLIESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FORTIS TRANI/BATTIPAGLIESE DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 3.11.2010)

Con atto dell'8.11.2010 la A.S.D. Battipagliese ha presentato ricorso avverso alla decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 3.11.2010, di sanzionare la società con un'ammenda di €1.500.00 motivata "in quanto propri sostenitori, in campo avverso, introducevano e utilizzavano materiale pirotecnico all'interno dell'impianto sportivo, lanciavano un accendino che sfiorava un assistente dell'arbitro, nonché lanciavano una bottiglietta d'acqua che sfiorava l'allenatore della squadra avversaria".

In proposito la Corte di Giustizia Federale osserva che la sanzione discende da una erronea lettura dei referti degli assistenti di gara. Nel referto arbitrale è infatti posto in rilievo che soltanto un petardo "veniva fatto esplodere dai sostenitori della Battipagliese nel settore loro assegnato", mentre "dagli spalti dove si trovavano i sostenitori locali venivano fatti esplodere due petardi". Nel rapporto dell'assistente viene chiaramente evidenziato che lui stesso veniva "sfiorato da un accendino di colore verde, al braccio sinistro, scagliato dalla tribuna centrale, presidiata dalla tifoseria locale" e che al 14° del 2° tempo "veniva lanciata dalla tribuna centrale, presidiata dalla tifoseria locale, una bottiglietta d'acqua la quale sfiorava l'allenatore Santosuosso della società Battipagliese".

Da quanto sopra esposto, discende che alla società Battipagliese è addebitabile solamente il lancio di un petardo.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Battipagliese di Battipaglia (Salerno), riducendo a €300,00 la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S.D. POMIGLIANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. PASTORE PIETRO SEGUITO GARA ARZANESE/POMIGLIANO DEL 07.11.2010
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 10.11.2010)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti;

- letto il reclamo proposto dalla A.S.D. Calcio Pomigliano avverso la delibera del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff. n. 57 del 10.11.2010, con la quale è stata irrogata la sanzione della squalifica per 3 giornate al calciatore Pastore Pietro “per avere, a gioco fermo, scagliato con le mani il pallone contro un calciatore avversario che, colpito al volto, cadeva a terra”;

- rilevato che la società reclamante ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice di prime cure per ottenere la riduzione della squalifica ad 1 sola gara, assumendo che il comportamento tenuto dal proprio calciatore non può essere qualificato come violento in quanto il calciatore avversario non ha subito alcun danno fisico e non vi è stato bisogno dell'intervento del medico come tra l'altro riportato dal Direttore di gara nel proprio rapporto;

- ritenuto che la sanzione per 3 gare inflitta al calciatore appare eccessiva rispetto al comportamento tenuto dal Pastore che seppur grave, non ha determinato alcun danno fisico al calciatore avversario, tanto da far apparire equo ridurre la squalifica a 2 gare effettive.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Pomigliano Calcio di Pomigliano d'Arco (Napoli), riducendo la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Pastore Pietro a 2 giornate di gara effettive.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 18 gennaio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete